

Newsletter 14 del 10 luglio 2014

In questo numero:

- **Affare Enti Pubblici di Ricerca presso la 7a Commissione Senato: la proposta di Risoluzione del relatore**
- **Sulla riforma degli EPR il Governo ascolti i Ricercatori**
- **Passa anche alla Camera la proposta del Governo di nominare Giorgio Alleva Presidente dell'Istat**
- **L'INFN si "dimentica" dell'accordo sull'applicazione dell'art. 15 del CCNL**
- **Interrogazione sull'INEA in Commissione alla Camera: interlocutoria e ambigua la risposta del Governo**
- **Che fine ha fatto il Programma Nazionale della Ricerca? Quali gli indirizzi del Governo?**
- **Un bando del MIUR per "Iniziative per la diffusione della cultura scientifica"**
- **Per il Garante dei diritti dell'Università di Firenze bisogna riconoscere l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato**
- **TAR: risarcimento danni al Ricercatore illegittimamente escluso dall'elenco iniziale dei vincitori e cessato dal servizio prima della nuova graduatoria**
- **TAR: no all'appiattimento in alto della valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali**

Affare Enti Pubblici di Ricerca presso la 7a Commissione Senato: la proposta di Risoluzione del relatore

Dopo le audizioni svolte nelle settimane passate presso la 7^a Commissione del Senato sull'"Affare Enti Pubblici di Ricerca", lo scorso 1° luglio il relatore, sen. Fabrizio Bocchino, ha presentato una [proposta di Risoluzione](#).

Nella proposta di Risoluzione, la cui discussione sta proseguendo in questi giorni in Commissione, si intende impegnare il Governo ad intraprendere una serie di iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a:

- prevedere un piano straordinario di finanziamento del settore pubblico in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di passare dall'attuale 0,52 per cento allo 0,7 per cento nel 2020 (circa 3 miliardi di euro in 7 anni),
 - indicare e descrivere le azioni innovative volte alla realizzazione degli indirizzi e delle priorità strategiche ed al raggiungimento degli obiettivi H2020 nel PNR,
 - rifinanziare il Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che contiene i programmi di interesse nazionale (PRIN) nonché specifici interventi a sostegno dei giovani ricercatori
 - prevedere un unico Fondo ordinario per gli EPR (FOE), riassorbendo i finanziamenti a progetti specifici (come i Progetti bandiera ed i cosiddetti "progetti premiali", ed esclusi i progetti internazionali) all'interno delle assegnazioni ordinarie, con l'obbligo per gli enti di emanare bandi annuali di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN interni) dedicando ad essi almeno il 2% del FOE loro assegnato, con valutazione esclusivamente ex-post da parte dell'ANVUR. Il riparto del FOE dovrà avvenire su base triennale e dovrà assicurare che, per ogni ente, la nuova ripartizione ordinaria al netto delle premialità aggiuntive non sia inferiore a quella precedente;
 - definire uno status specifico per i ricercatori che consenta l'effettiva circolarità tra gli EPR, con le università e le istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, superando la attuale "sindacalizzazione di tutti gli aspetti della professione". Tale normativa deve intervenire sul ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, i relativi principi di stato giuridico, l'ambito contrattuale specifico per la definizione del trattamento economico, le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento, i meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, i percorsi di mobilità, le procedure per accertare il merito, le modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR. Tale normativa deve altresì garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e, in particolare, la libertà di ricerca, l'autonomia professionale, la titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, il riconoscimento come autore delle ricerche svolte, la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - realizzare una *governance* del sistema della ricerca al livello della Presidenza del Consiglio che superi la distinzione fra EPR vigilati dal MIUR ed enti vigilati da altri Ministeri, nonché la distinzione artificiale fra EPR che svolgono attività di servizio ed EPR che svolgono attività di ricerca cosiddetta non strumentale, sancendo invece per tutti gli EPR la doppia natura di ente di ricerca, terzo ed indipendente, e la natura strumentale relativamente ad alcuni obiettivi che appartengono alla *mission* dei diversi Ministeri correlati a singolo ente;
 - prevedere un piano straordinario di assunzioni negli EPR che riporti i livelli di precariato dall'attuale 50% almeno alla soglia del 20%,
 - superare la frammentarietà ora esistente negli EPR, con la costituzione di un "Comitato interministeriale per la ricerca" per la definizione delle linee generali di intervento, di una "struttura tecnica cui affidare compiti di vigilanza e coordinamento" e di una Agenzia indipendente e autonoma che gestisca i finanziamenti su base meritocratica;
 - salvaguardare l'autonomia degli EPR attraverso la definizione di statuti speciali e di regole più snelle rispetto a quelle delle altre pubbliche amministrazioni;
 - rivedere i meccanismi della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) condotta dall'ANVUR per prendere in considerazione l'attività strumentale e di servizi propria degli enti;
 - porre fine entro il 31 dicembre 2014 al commissariamento dell'ENEA e provvedere alla nomina di tutti i suoi organi;
 - riconoscere la diversa natura degli enti che sono impropriamente riconosciuti come EPR, in particolare l'ASI ed il Consorzio per l'Area di Ricerca di Trieste, prevedendo l'adozione di più appropriate misure di *governance*, vigilanza, finanziamento e valutazione.
- Nel corso della riunione dell'8 luglio, su richiesta dell'on. Bocchino, è stato deciso di rinviare le votazioni alla settimana prossima, anche per dar modo all'Esecutivo e ai commissari di approfondire il contenuto della proposta di Risoluzione parzialmente modificata dall'on. Bocchino sulla base dei suggerimenti e dei commenti ricevuti.

In particolare, nel nuovo testo è specificato che sono previste solo due tipologie contrattuali non di ruolo per i ricercatori: il contratto di lavoro a tempo determinato, con possibile trasformazione a tempo indeterminato previa verifica da parte dell'ente, ed il contratto a progetto con maggiore flessibilità nella determinazione della retribuzione.

Un'ulteriore modifica riguarda il finanziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al quale fondo andrebbe esteso l'accesso anche ai ricercatori degli EPR. È stato, inoltre, inserito anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) tra i soggetti in cui coesistono diverse tipologie di personale.

Sulla riforma degli EPR il Governo ascolti i Ricercatori

L'ANPRI aderisce ed esprime pieno sostegno all'appello "[Renzi, ascolta i ricercatori!](#)" lanciato da Paolo Valente (rappresentante nazionale dei ricercatori dell'INFN e autore del blog "[Io Non Faccio Niente](#)") e da Francesco Sylos Labini ([ROARS](#)) al Governo affinché, prima di intervenire in un settore complesso e strategico come quello della ricerca, venga ascoltata la voce dei protagonisti della ricerca italiana.

Nell'aderire all'appello, il Segretario Generale

dell'ANPRI, Liana Verzicco, ha sottolineato: *"Siamo da sempre convinti che nessun processo riformatore della ricerca italiana potrà essere veramente efficace senza il coinvolgimento delle comunità scientifiche. Per tornare a essere competitiva, e quindi utile al Paese, la ricerca deve ripartire dai ricercatori, dando ascolto ai loro problemi e alle loro proposte, riconoscendogli gli stessi diritti, la stessa autonomia e lo stesso status dei loro colleghi europei"*.

Passa anche alla Camera la proposta del Governo di nominare Giorgio Alleva Presidente dell'Istat

Dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali del Senato, la proposta governativa di nomina del prof. Giorgio Alleva a Presidente dell'ISTAT ha ottenuto parere favorevole anche della omologa Commissione della Camera; quest'ultima, infatti, nella [seduta del 2 luglio](#), si è espressa favorevolmente con 38 sì e 8 no, ben al di sopra quindi del *quorum* prescritto dei due terzi dei componenti, cioè dei 32 voti favorevoli.

Si sono espressi a favore tutti i Gruppi, con l'esclusione del M5S che ha eccepito sul metodo (le Commissioni parlamentari avrebbero dovuto essere consultate *ex ante* sui candidati e non dopo la designazione da parte del Governo, anche se la legge, in realtà, non lo prevede) e sul merito del candidato scelto, il cui *curriculum*, secondo i commissari del M5S, sarebbe "*poco adeguato rispetto al ruolo che è chiamato a ricoprire*". Sulla presunta "inadeguatezza" del curriculum del prof. Alleva il mondo accademico si era diviso nei giorni precedenti, da quando, con una lettera indi-

rizzata al Governo, alcuni economisti ("bocconiani" ma non solo) avevano sollevato dubbi e perplessità sulla scelta di Alleva, mentre altri accademici si erano schierati in sua difesa (tra cui due ex-presidenti dell'Istat).

Con la nomina di Giorgio Alleva, che diventerà effettiva solo con apposito decreto del Presidente della Repubblica, sembra così avviarsi a conclusione la sconcertante vicenda della nomina del nuovo Presidente dell'Istat che si trascina da più di un anno, ossia da quando si dimise Enrico Giovannini, nominato ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo Letta il 28 aprile 2013. Da allora, infatti, l'Istat è diretto "pro-tempore" dal professore emerito Antonio Golini che dall'11 luglio del 2013 è Presidente facente funzioni (f.f.). Il governo Letta aveva in seguito individuato nel prof. Pier Carlo Padoan il successore di Giovannini, ma la nomina venne sospesa quando Padoan fu nominato ministro dell'Economia del governo Renzi.

L'INFN si "dimentica" dell'accordo sull'applicazione dell'art. 15 del CCNL

Desta scalpore all'INFN la delibera n. 13289 approvata dal Consiglio Direttivo lo scorso 25 giugno (con il voto contrario del rappresentante nazionale dei ricercatori), con la quale è stato deciso di bandire un totale di 13 posti di ricercatore e tecnologo di I e II livello, ignorando completamente l'accordo sottoscritto con tutti i sindacati lo scorso 4 dicembre per il bando di 13 passaggi di livello interni in applicazione dell'art. 15 del CCNL, con decorrenza 1° gennaio 2013.

Malgrado tale accordo sia vecchio ormai di sei mesi, nulla è stato fatto per metterlo in pratica, nonostante le ripetute pressioni da parte sindacale (e dell'ANPRI, in particolare). Ora invece, senza alcun tipo di preavviso, giunge al suo posto questa delibera che mette a concorso un numero di posti uguale ai passaggi interni concordati a dicembre (come ci si aspettava del resto, in ottemperanza alla legge Brunetta) ma nulla dispone riguardo ai 13 posti ex art. 15. In compenso, in quattro dei 7 diversi bandi di concorso disposti, è previsto anche un totale di 19 idoneità, certamente benvenute, ma di molto inferiori alle aspettative di ricercatori e tecnologi dell'Ente (ai qua-

li è negato un concorso per l'accesso ai livelli superiori dal lontano 2009) e comunque prive dei vantaggi che offre l'art. 15 in termini di decorrenza anticipata dell'inquadramento. In questo quadro, appare anche molto discutibile la scelta di riservare ben 2 posti di dirigente tecnologo ed uno di primo tecnologo al settore amministrativo-gestionale, sottraendo opportunità di carriera ai tecnologi del settore tecnico-scientifico, ampiamente maggioritari nell'Ente.

Questo atto unilaterale della dirigenza dell'INFN appare particolarmente grave perché equivale a non onorare un accordo sottoscritto ufficialmente con i sindacati (gli unici soggetti legittimati a rappresentare i lavoratori), senza nemmeno averli preavvisati o aver cercato di modificare l'accordo consensualmente, in spregio di qualsiasi norma di buona condotta nelle relazioni con il personale. A parte l'inevitabile perdita di credibilità di chi non rispetta i patti, simili gesti finiscono solo per generare tensioni e malcontento, specialmente in una comunità di ricercatori e tecnologi fortemente competitiva e, purtroppo, priva di reali opportunità di carriera.

Interrogazione sull'INEA in Commissione alla Camera: interlocutoria e ambigua la risposta del Governo

Nella seduta di mercoledì 25 giugno, in Commissione Agricoltura (XIII) della Camera il Governo ha risposto, tramite il viceministro Andrea Olivero, all'[Interrogazione 5-03075](#) dell'on. Susanna Cenni (PD) riguardante la Ricerca in agricoltura e la situazione dell'INEA, l'Istituto Italiano di Economia Agraria.

Nella risposta scritta, Olivero ha assicurato che il MiPAAF è "perfettamente consapevole del ruolo strategico che il predetto istituto ha svolto e svolge a sostegno del settore agroalimentare nazionale"; tuttavia, "la sostenibilità economica ed operativa dell'ente è una problematica molto complessa". Un primo intervento del Governo, ha sottolineato Olivero, è stata la nomina, all'inizio del 2014, di un Commissario straordinario (il prof. Giovanni Cannata), allo scopo, tra l'altro, di "corregge-

re talune disfunzioni che si erano verificate nella gestione dell'ente".

Senza fare alcun riferimento esplicito al [DDL 1328](#) "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca", collegato alla legge di stabilità, che contiene una delega al Governo per il riordino degli Enti in agricoltura con l'accorpamento dell'INEA al CRA, il viceministro si è riferito alla "incorporazione dell'INEA nel CRA" come ad una delle opzioni allo studio da "trasfondere eventualmente in provvedimenti legislativi, finalizzati a salvaguardare il richiamato ruolo dell'ente, nonché l'alta professionalità degli operatori che nello stesso prestano il loro servizio".

Che fine ha fatto il Programma Nazionale della Ricerca? Quali gli indirizzi del Governo?

Il 25 giugno si è svolta alla Camera l'[Interrogazione a risposta immediata 3-00901](#) indirizzata al MIUR, prima firmataria l'on. Paola Binetti (Per l'Italia), riguardante gli *"intendimenti del Governo in merito allo sviluppo e alla promozione della cultura italiana e della ricerca scientifica e tecnologica"* con particolare riferimento al Programma nazionale della Ricerca.

L'interrogazione, nel rilevare che *"l'ultimo programma nazionale per la ricerca che è andato in approvazione al Cipe è il programma nazionale per la ricerca 2011-2013"* e che *"la mancanza di una cornice strategica nazionale di politica della ricerca indebolisce il coordinamento delle risorse pubbliche e non fornisce il necessario quadro di riferimento per le politiche regionali"*, chiedeva al ministro Giannini di conoscere *"gli indirizzi che il Governo intende seguire per rilanciare lo sviluppo sociale e culturale del Paese, anche ai fini della ripresa economica, sia come contributo alla crescita dell'Europa, sia per lo sviluppo e la promozione della cultura italiana e del suo patrimonio culturale attraverso l'avanzamento della conoscenza, la valorizzazione dei talenti italiani*

e il trasferimento tecnologico".

Nell'intervento che ha preceduto la risposta del ministro Giannini, l'on. Binetti ha anche introdotto il tema del coordinamento degli enti di ricerca, affermando che le voci di tagli e chiusure creano *"ansia"* e *"preoccupazione"*.

Nella risposta, il ministro Stefania Giannini ha preannunciato la redazione del Programma Nazionale della Ricerca entro il 31 luglio prossimo. Quanto al *"grande tema del riordino degli enti di ricerca"*, questo sarà *"ispirato senz'altro non a un criterio di eliminazione di qualcosa o di qualcos'altro, ma di messa in prospettiva di questo importante settore"* attraverso tre linee di intervento: *"sviluppo e attrazione di capitale umano altamente qualificato, da inserire nel tessuto produttivo del Paese; identificazione di un numero limitato di grandi sfide tematiche di forte impatto sul benessere dei cittadini; promozione della capacità di innovazione e di produzione di competenze del sistema industriale attraverso il partenariato pubblico-privato"*. Il Governo, convinto che la ricerca sia *"uno strumento strategico fondamentale"*, saprà al riguardo *"dare una proposta coerente"*.

Un bando del MIUR per "Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica"

Il 1° luglio il MIUR ha pubblicato il ["Bando per la diffusione della Cultura Scientifica 2014"](#) finalizzato a *"promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia"*.

Possono concorrere scuole, soggetti pubblici e privati. I soggetti pubblici o privati, diversi dalle Istituzioni Scolastiche, dovranno avere sede in Italia ed avere tra i propri fini *"la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei*

cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali".

Il bando mette a disposizione 3,72 milioni di euro così ripartiti:

- 1,3 milioni di euro riservati a progetti annuali destinati alle scuole con un valore compreso tra 20.000 e 50.000. Il contributo sarà pari al 100% dei costi giudicati ammissibili;
- 700.000 euro come contributi annuali destinati a soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche i cui progetti dovranno avere un valore compreso tra 20.000 e 100.000 euro. Il contributo sarà pari all'80% dei costi giudicati ammissibili;

- 1,72 milioni di euro per accordi e intese con soggetti pubblici e privati che dovranno prevedere un costo compreso tra 200.000 e 1.000.000 di euro. Il contributo sarà pari all'80% dei costi giudicati ammissibili.

Le domande potranno essere presentate dal 14 luglio e fino alle ore 16.00 del 10 settembre attraverso il [portale Sirio](#). Richieste di informazioni possono essere inoltrate al MIUR via e-mail all'indirizzo bandodcs2013@miur.it.

Per il Garante dei diritti dell'Università di Firenze bisogna riconoscere l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato

Dopo innumerevoli sentenze di tribunali ordinari e di Corti di Appello di tutta Italia, l'Università di Firenze potrebbe presto decidere di applicare *sua sponte* la normativa vigente che impone il pieno riconoscimento dell'anzianità maturata nel corso di contratti a tempo determinato antecedenti l'assunzione in ruolo, a meno di oggettive ragioni giustificatrici.

Un primo passo in tale direzione l'ha fatto il Garante dei diritti dell'Università di Firenze il quale ha recentemente esaminato l'istanza a lui proposta da alcuni dipendenti dell'Università di Firenze che, prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 1° dicembre 2010, erano stati titolari di contratti a tempo determinato e ai quali l'Università non ha computato tale anzianità anche ai fini della progressione economica orizzontale.

Il Garante, come da [Parere n. 9](#) del 10 giugno 2014, dopo un'attenta esamina della normativa vigente e delle pronunzie giurisprudenziali comunitarie ed italiane (comprese alcune sentenze relative a ricorsi patrocinati dall'ANPRI), ha affermato di ritenere che *"i proponenti dell'istanza abbiano diritto di vedersi computare dall'Università di Firenze l'anzianità di servizio ivi includendo, a tutti gli effetti normativi e retributivi, anche i periodi in cui essi hanno prestato servizio per l'Ateneo in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato precedentemente alla loro definitiva assunzione a tempo indeterminato; resta salva la possibilità di un diverso computo ove sussistano oggettive ragioni giustificatrici; tali ragioni devono consistere in precise e concrete circostanze che contraddistinguono una determinata attività e non possono consistere nella mera circostanza che le precedenti prestazioni lavorative siano state rese in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato"*.

Il Garante, al fine di evitare un improprio uso del termine *"oggettive ragioni giustificatrici"*, ha anche precisato che *"la nozione di «ragioni*

oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro deve essere intesa (come ritenuto dalla CGCE e dai giudici italiani) nel senso che una differenza di trattamento può essere giustificata solo di fronte a precise e concrete circostanze che contraddistinguono una determinata attività e non per la mera circostanza che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo".

Inoltre, per il Garante, *"deve ritenersi dunque priva di giustificazione, e quindi contraria alle disposizioni europee e discriminatoria, la previsione di bandi [...] in cui l'Università nel definire i requisiti di anzianità di servizio preveda che si computi l'anzianità dei concorrenti soltanto a partire dalla data della loro assunzione a tempo indeterminato, con esclusione dei periodi già lavorati in virtù di contratti a tempo determinato, pur in assenza di legittime «ragioni oggettive» per tale tipo di esclusione"*.

Va precisato, anche al fine di non suscitare eccessivi entusiasmi, che l'intervento del Garante non implica alcun atto amministrativo. Come riconosce lo stesso Garante, infatti, la sua funzione, diversamente da quella del Difensore civico, *"si esaurisce nella pronuncia di un parere in punto di correttezza e legittimità, che viene emesso pro veritate e dunque può rappresentare un contributo da parte di un soggetto, caratterizzato da terzietà autonomia e indipendenza, di valutazione delle rispettive posizioni per entrambe le parti"*.

Ci aspettiamo ora che gli Enti di Ricerca (CNR *in primis*, che ha già perso un gran numero di ricorsi, è stato condannato a pagarne le spese processuali e sta corrispondendo gli arretrati spettanti ai ricorrenti) prendano finalmente atto che le leggi vanno rispettate, da tutti e non solo dai propri dipendenti, e che dispongano al più presto il riconoscimento dell'anzianità pregressa e l'adeguamento delle

retribuzioni di tutti i dipendenti già titolari di contratti a tempo determinato.

Altrimenti, l'ANPRI proseguirà con i ricorsi e gli Enti continueranno ad essere condannati a pagare le spese processuali e a riconoscere

anzianità e incrementi retributivi ai ricorrenti.

Finché qualcuno (la Corte dei Conti?) non bacchetterà gli Enti per aver sperperato danaro pubblico nel portare avanti centinaia di contenziosi persi in partenza per gli Enti.

TAR: risarcimento danni al Ricercatore illegittimamente escluso dall'elenco iniziale dei vincitori e cessato dal servizio prima della nuova graduatoria

Il TAR del Lazio ha recentemente esaminato il caso di un Primo Ricercatore del CNR che era stato inizialmente escluso dalla graduatoria dei vincitori dei concorsi ex art. 64 per Dirigente di Ricerca, graduatoria definitivamente annullata nell'aprile 2012 dal Consiglio di Stato che disponeva la ripetizione della intera procedura concorsuale previa "predisposizione dei criteri selettivi che dessero conto e rendessero intelligibile il percorso logico seguito dall'organo tecnico nell'attribuzione dei punteggi ai candidati".

Per effetto di tale annullamento, il CNR aveva provveduto a nominare una nuova commissione i cui lavori venivano approvati dal CNR a luglio 2013. Nella nuova graduatoria, il ricorrente figurava in posizione utile ma non veniva dichiarato vincitore in quanto il bando presupponeva che i vincitori fossero in servizio alla data del provvedimento di nomina mentre il ricorrente, ad ottobre 2011, era cessato dal servizio.

Per i giudici del TAR, l'iniziale mancato superamento della procedura selettiva e il connesso mancato conseguimento della qualifica di Dirigente di Ricerca sono da attribuire a colpa del CNR "che ha tenuto un comportamento negligente in sede di esame delle posizioni dei candidati e ha sostenuto la legittimità della propria condotta sebbene l'originaria procedura concorsuale fosse stata censurata in primo grado dal TAR del Lazio con sentenza confermata dal Consiglio di Stato". Ciononostante, il TAR non ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla ricostruzione, ai fini economici, della carriera a partire dal 31 dicembre 2001

(data di decorrenza giuridica ed economica del concorso ex art. 64), alla luce del principio, più volte affermato dal Consiglio di Stato, secondo cui "in materia di ricostruzione di carriera dei pubblici dipendenti il riconoscimento, con effetto retroattivo, che un determinato rapporto di impiego doveva essere costituito ad una certa data, non comporta di per sé il diritto del dipendente al relativo trattamento economico anche per il periodo pregresso, in quanto solo dalla data dell'atto di inquadramento l'interessato acquista la posizione funzionale cui il detto trattamento si ricollega; pertanto, la restituzione in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente solo nel caso di riconoscimento dell'illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso, e non anche nel caso in cui sia stata riconosciuta l'illegittimità del diniego di nomina al posto al quale l'interessato aspirava".

Per il TAR il ricorrente ha invece diritto ad un risarcimento del danno in relazione alla mancata attribuzione del livello di Dirigente di Ricerca a far data dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di cessazione dal servizio, danno "quantificato nel 60% della differenza tra retribuzione percepita e retribuzione inerente" alla qualifica di Dirigente di Ricerca.

Su tale importo dovuto a titolo di risarcimento del danno competono, inoltre, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi nella misura legale fino al soddisfo. Tuttavia, la natura risarcitoria delle somme liquidate esclude che esse possano essere considerate utili ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza.

TAR: no all'appiattimento in alto della valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali

Nella precedente [Newsletter](#) abbiamo dato spazio alla recente [sentenza n. 6231/2014](#) del TAR del Lazio che, nell'esaminare il ricorso di una Prima Tecnologa dell'ASI che aveva partecipato al concorso ex art. 15 per Dirigente Tecnologo (Bando 8/2009), ha stabilito che l'anzianità maturata nel corso di contratti a tempo determinato antecedenti l'assunzione in ruolo, nel medesimo di profilo di Ricercatore o Tecnologo, non deve essere discriminata. La ricorrente aveva, invece, subito tale discriminazione (l'anzianità "effettiva" costituiva uno dei titoli valutabili, cui era attribuibile un massimo di 25 punti) e, pertanto, il ricorso è stato accolto.

Ma i motivi di accoglimento del suddetto ricorso erano anche altri. Infatti, i giudici del TAR hanno ravvisato anche la presenza di profili di irragionevolezza ed incongruenza dell'esito finale dovuta al fatto che la commissione esaminatrice aveva adottato "quale criterio di assegnazione il solo valore dei titoli posseduti dai candidati", ai quali era attribuibile un massimo di 60 punti (su un totale di 100, cui concorrevano 15 punti massimo riservati al colloquio). Ciò ha comportato che, a tutti i numerosi candidati, sia stato attribuito ai "titoli posseduti" il punteggio massimo di 60 punti, benché nella valutazione dei titoli ai candidati fossero stati assegnati punteggi molto diversi e tutti ben superiori al "tetto" di 60 punti. A titolo esemplificativo, al 1° classificato erano stati assegnati 81 punti per i titoli

posseduti, alla ricorrente (classificatasi al 14° posto) 170,3 punti e, addirittura, al 7° classificato ben 462,5 punti!

Per il TAR, il criterio adottato dalla commissione ha di fatto sterilizzato "l'unico parametro idoneo a valutare il livello qualitativo" dei candidati, facendo sì che "l'unico parametro che ha poi consentito una differenziazione è stato quello dell'anzianità "effettiva", ma così facendo la commissione esaminatrice ha snaturato l'obiettivo insito di ogni procedura concorsuale, facendo coincidere il merito [...] del candidato con l'anzianità accumulata alle dipendenze dell'ASI". I criteri di valutazione adottati dalla commissione hanno quindi determinato "un esito della procedura selettiva connotato da profili di irragionevolezza ed incongruenza degli esiti finali". Motivo più che valido per accogliere il ricorso dato che, si legge nella sentenza, "sebbene i giudizi espressi dalle Commissioni di concorso, in particolare nelle procedure di valutazione comparativa (come quella di specie), sono espressione di discrezionalità tecnica, tale discrezionalità può comunque essere sindacata anche se nei soli limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell'illogicità e della irragionevolezza ovvero della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto".

La parola passa ora al Consiglio di Stato cui sembra certo che verrà presentato ricorso.

L'ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te.

Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriverti all'ANPRI è facile: consulta www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html e segui le istruzioni.

Clicca anche su "Servizi ai soci" per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.